# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2836**

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato SCOTTO**

Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolazione di strade, monumenti, edifici e spazi pubblici o aperti al pubblico a persone che abbiano sostenuto o propagandato l'antisemitismo e l'odio razziale

*Presentata il 9 marzo 2026*

Onorevoli Colleghi ! – Come documentato in numerose rilevazioni e rapporti elaborati da istituzioni nazionali ed europee, gli atti e le manifestazioni di discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti degli ebrei e delle istituzioni ebraiche negli ultimi anni stanno vedendo una preoccupante recrudescenza. Teorie, espressioni e atti di vero e proprio odio razziale sembrano essere stati sdoganati e sempre più spesso, non solo sulle reti sociali telematiche, imperversano personaggi che seminano il virus dell'antisemitismo e dell'odio razziale, della discriminazione nei confronti delle minoranze etniche, sociali e religiose.

Il riemergere, con particolare intensità, di fenomeni di antisemitismo, insieme ad altre forme di razzismo e intolleranza evidenzia come queste dinamiche non costituiscano una patologia marginale, bensì segnali strutturali di una più ampia fragilità democratica che si ricollegano a vecchie involuzioni culturali e politiche che hanno caratterizzato, in particolare, la prima parte del Novecento.

A fronte di tali fenomeni, da più parti si sollecita l'adozione di nuove misure che vadano a contrastare le forme più odiose di diffusione di teorie disgreganti della società basata sul riconoscimento di ciascuno, singolo o comunità, di vivere liberamente e nel rispetto reciproco il proprio credo, la propria identità, la propria storia e le proprie aspirazioni, così come sancito dalla Costituzione.

Appare di tutta evidenza come un compito di tale natura debba poggiarsi su una pluralità di strumenti, eminentemente di carattere culturale, e non possa limitarsi alla creazione di nuove fattispecie di reato o nell'inasprimento delle pene.

Già nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta nella XVIII legislatura dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, cosiddetta « Commissione Segre » (Doc. XVII, n. 6), si evidenziava come: « Il più efficace modo di contrastare i discorsi di odio e la disinformazione strumentale che alimenta stereotipi e pregiudizi che spesso ne sono l'anticamera, è la diffusione di cultura, conoscenza, riconoscimento reciproco, dialogo, scambio di idee e di esperienze ».

Tali premesse si inseriscono nel contesto di un Paese che non sembra essersi distaccato da un passato fatto anche della retorica colonialista e nazionalista risalente all'Italia liberale, quando, con fortune alterne, fu avviata la conquista di terre oltre mare con l'espansione in Eritrea tra il 1882 e il 1890. Molti ambienti culturali, economici e religiosi, così come una monarchia reazionaria alla ricerca di un prestigio imperiale, alimentarono le mire coloniali; assieme a questi ultimi anche tanta parte delle masse rurali cui, con l'affermarsi del fascismo, era stata preclusa la prospettiva dell'emigrazione, videro nei territori coloniali la possibilità di uscire dall'indigenza e dall'emarginazione, così diffusa in tante aree del Paese. Di pari passo, il regime fascista profuse uno sforzo straordinario per veicolare tra tutti gli strati sociali la cultura della superiorità razziale, quale presupposto per giustificare le mire espansionistiche coloniali. Dalle canzonette popolari quali « Faccetta nera », alle caricature sugli organi di stampa, all'adozione del « Manifesto della razza », alla pubblicazione della rivista « La difesa della razza », fino all'approvazione delle leggi razziali – un'intensificazione della demagogia che produsse le conseguenti discriminazioni nei confronti della popolazione di religione ebraica, fino all'aberrazione della collaborazione nello sterminio – tutto fu agito per diffondere il sentimento della discriminazione razziale, della superiorità della razza ariana alla quale anche gli italiani apparterrebbero e, quindi, affermare la legittimazione a sottomettere gli altri popoli e depredarne le risorse. Basti pensare che in occasione dell'uscita del primo numero de « La difesa della razza », il 6 agosto 1938, il Ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai emanò una circolare in cui imponeva a tutte le biblioteche scolastiche e universitarie di abbonarsi alla nuova rivista. In tal modo, per alcuni anni, 140-150.000 copie di tale rivista furono distribuite ogni mese, nel tentativo di instillare e alimentare nelle giovani generazioni il seme malato dell'odio razziale.

La rimozione della memoria di tali errori storici, non solo non cancella le gravi responsabilità dei protagonisti di quelle tragiche pagine, ma non consente oggi di analizzare con adeguata profondità le cause vere di mali che ancora serpeggiano nella nostra società.

Al contrario, affinché l'azione di contrasto culturale delle idee di odio antisemita e razziale possa dispiegare al meglio la sua efficacia, è necessario che la Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali, assuma l'impegno imprescindibile di condannare e prendere le distanze, senza tentennamenti e ambiguità, da tutte le idee, le azioni e le esperienze che si sono compromesse con l'antisemitismo e l'odio razziale.

In tale prospettiva, la presente proposta di legge è destinata alle istituzioni e alle amministrazioni locali affinché siano coerenti con le proprie leggi e diano il buon esempio alla cittadinanza, escludendo il pubblico riconoscimento a persone che si sono rese responsabili di atti e dichiarazioni inneggianti l'antisemitismo e l'odio razziale, attraverso l'intitolazione a tali persone di strade, monumenti, edifici e spazi pubblici.

Pertanto, l'articolo unico della presente proposta di legge modifica la disciplina vigente contenuta nella legge 23 giugno 1927, n. 1188, che regola le modalità da seguire da parte delle amministrazioni comunali nella denominazione attribuita a strade, monumenti, edifici o spazi pubblici o aperti al pubblico, escludendo che i medesimi possano essere dedicati a persone che abbiano, con atti e scritti, sostenuto,

propagato od organizzato l'antisemitismo e l'odio razziale.

Si prevede, inoltre, che le amministrazioni comunali provvedano a dare concreta attuazione a tale disposizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Analogamente, anche per i privati si prevede un termine di dodici mesi per l'adeguamento alle disposizioni della presente proposta di legge.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – Nessuna strada, monumento, edificio e spazio pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che abbiano, con atti e scritti, sostenuto, propagandato o istigato l'antisemitismo e l'odio razziale »;

*b)* all'articolo 5:

1) al primo comma, primo periodo, le parole: « 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 3-*bis* »;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I privati proprietari o gestori di spazi aperti al pubblico sono tenuti a dare attuazione all'articolo 3-*bis* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso inutilmente tale termine, gli atti autorizzatori pubblici rilasciati per i beni immobili di cui al primo periodo decadono automaticamente ».